



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
n.7926/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Milano

Dott. Stefano Tarantola nella causa in opposizione ad ordinanza ai sensi dell'art.1 co.51 segg. L.92/2012 promossa da:

PUGLIELLI Emanuela, CF: PGLMNL78C48D198K rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi De Andreis e Cosimo Francioso, elettivamente domiciliata in Milano, corso Italia n.8 presso lo studio dei difensori

ricorrente - opponente

contro

SOCIETA' CALZATURE ITALIANE srl (P.IVA 10968530153 CF: 09278110151) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, via Donizetti n.20, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Rocco di Torrepadula, Eloisa Rocco di Torrepadula, Giulia Rocco di Torrepadula, Nicola Rocco di Torrepadula, Luca Scarnato, elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesco Rocco di Torrepadula in Milano via Francesco Sforza n.5

resistente - opposto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione, ai sensi dell'art. 1 co.57 L.92/1992, all'udienza del giorno 20 gennaio 2015.

Conclusioni delle parti:

Per parte ricorrente opponente:

"1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia/l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora Puglielli con lettera datata 17/6/2013, e conseguentemente 2) condannare la convenuta Società Italiana Calzature srl in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, un'indennità a titolo di risarcimento danni ex art.18, commi 7 e 5 S.L., corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 48.567,36 ovvero in quella diversa misura ritenuta



di giustizia, comunque non inferiore alla misura minima di legge di Euro 24.283,68, pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto; 3) condannare la convenuta Società Italiana Calzature srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 12.933,71 lordi a titolo di quattordicesima mensilità 2013 e spettanze finali, di cui Euro 7.805,64 a titolo di TFR; condannare la convenuta Società Italiana Calzature srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 700,49 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; con condanna al rimborso del contributo unificato per entrambe le fasi del giudizio pari ad Euro 484,00 (Euro 225,00 + 259,00); 6) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 7) con condanna al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. G e doc.15 del ricorso introduttivo, eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 55/2014 nella misura totale di € 13.181,35 (tredicimilacentottantuno/35), oltre IVA e CPA occorrenti per la relativa fatturazione; 8) con sentenza esecutiva. [...]”.

Per parte resistente opposta:

“[...] nel merito, in via principale respingere il ricorso in opposizione ex art.1, co.51 e ss. Della Legge 92/2012 e le domande tutte ivi formulate dalla sig.ra Puglielli nei confronti della convenuta società siccome inammissibile e/o infondato per i motivi diffusamente esposti in narrativa del presente atto, dichiarando comunque infondata la richiesta risarcitoria formulata ai sensi dell'art.18 St. Lav.; nel merito in via subordinata (e salvo gravame), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande formulate ex adverso: dichiarate tenuta la convenuta società al pagamento unicamente della indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all'art.18 co.5 L.300/1970 nella misura minima, ovvero al pagamento di importi comunque inferiori rispetto a quelli libellati, per i motivi indicati in narrativa del; dichiarare, in relazione alla quantificazione del danno effettivamente subito dall'attrice, che deve essere detratto dall'ammontare del danno e/o dei crediti di lavoro che venissero riconosciuti in favore della ricorrente, tutto quanto percepito dalla ricorrente stessa per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta società (trattamento di disoccupazione/ASPI, TFR, preavviso, etc.), nonché l'ammontare dei redditi di lavoro percepiti dall'attrice successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta società (aliunde perceptum), con deduzione, in ogni caso, dell'ammontare del danno e/o dei crediti di lavoro eventualmente spettanti alla ricorrente l'ammontare delle retribuzioni che, usando l'ordinaria diligenza, l'attrice avrebbe potuto procurarsi reperendo una nuova occupazione sul mercato, in applicazione anche dell'art.1227 codice civile [...]”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in opposizione ad ordinanza 4-6/6/2014, la ricorrente ha svolto le domande di cui alle conclusioni sopra riportate, chiedendo revocarsi l'ordinanza citata.

Con l'ordinanza, oggetto di opposizione, il ricorso introduttivo della fase sommaria del procedimento, proposto dalla ricorrente, era stato respinto, con la seguente motivazione: *“[...] Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quale quello irrogato*



alla ricorrente, è determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa. Esso avviene a causa di vicende o eventi che, incidendo sulla realtà aziendale in cui il lavoratore è inserito, cagionano l'effettiva esigenza del datore di porre fine al rapporto di lavoro. Le ipotesi più frequenti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono costituite dalla cessazione dell'attività produttiva (Cass. 12 agosto 1994 n. 7417) e proprio dalla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore (Cass. 5 settembre 2008, n. 22535; Cass. 3 luglio 2003 n. 10554). Nella specie, la ricorrente è stata licenziata a seguito della chiusura dell'unità locale di Trezzano sul Naviglio, dove essa era assegnata, con mansioni di gerente. La chiusura, incontestata, del negozio di Trezzano, anche indipendentemente dai motivi che abbiano potuto provocarla, costituisce elemento idoneo per ritenere sussistente il motivo del licenziamento. Il Tribunale non può sindacare la scelta imprenditoriale, e, d'altro canto, non può non rilevare che la società abbia provato sufficientemente il fatto della gravissima crisi (per altri aspetti fatto notorio) che l'ha colpita, con una significativa contrazione del giro d'affari, e ciò anche con riferimento alla sede di Trezzano, il cui fatturato non era idoneo a garantire neppure il costo del personale, unitamente agli altri costi di gestione. 4. La ricorrente ha impugnato il licenziamento invocando l'applicabilità della procedura di cui agli artt. 4 e 24 l. 223/91. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il negozio di Trezzano non fosse da ritenere un'unità, produttiva a sé stante. Per costante giurisprudenza, l'unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, restando invece esclusi quegli organismi minori che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa. Orbene, nella specie, avendo la SIC come oggetto sociale la, commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle calzature dei marchio Kickers, i singoli negozi o punta vendita, ciascuno di essi avente autonoma contabilità in entrata e in uscita, retto da una gerente, responsabile della gestione del personale e del magazzino, integrano i requisiti dell'unità produttiva poiché sotto il profilo funzionale e finalistico sono idonei ad esplicare l'attività commerciale dell'impresa medesima, non potendo in alcun modo essere ritenuti organismi minori e strumentali rispetto al predetto fine. 5. In relazione al problema dell'asserita mancata ricollocazione, si rileva che, per costante giurisprudenza, in caso di licenziamento determinato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione del lavoratore addetto ad un'unità produttiva cessata l'imprenditore ha l'onere di dimostrare di non averlo potuto impiegare altrimenti o, quanto meno, nelle diverse posizioni che egli abbia allegato come idonee alla sua ricollocazione (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 5 marzo 2010, n. 5403; Cass., sez. lav., 1 ottobre 1998, n. 9768). L'onere è insito nella prova del giustificato motivo oggettivo, in quanto il recesso per ragioni produttive costituisce un'extrema ratio (Cass., sez. lav., 20 maggio 2009, n. 11270). La ricorrente ha sostenuto che avrebbe potuto essere ricollocata nei negozi di Milano, Corso Garibaldi e di via Mecenate al posto delle sig.re Dentella e Furini, trasferite in tali negozi a seguito della chiusura del punto vendita di Milano corso Buenos Aires. Tale affermazione non coglie nel segno considerato che la scelta delle due lavoratrici, inquadrate in un livello inferiore, è giustificata dai più gravosi carichi di famiglia da esse



posseduti rispetto a quelli vantati dalla ricorrente (vedi cap. 69, non specificamente contestato). [...]”

Con il ricorso in opposizione, la ricorrente, richiamando le allegazioni già svolte nel ricorso introduttivo della fase sommaria giudizio, ha dedotto l'assenza dei presupposti per poter attribuire alla sede di lavoro cui era addetta la qualità di autonoma unità produttiva.

Ha quindi riaffermato le ragioni, già esposte con il ricorso introduttivo della fase sommaria del giudizio, in ordine all'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per mancata introduzione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 L.223/1991, avendo la società resistente proceduto, sull'intero territorio nazionale, al licenziamento di più di cinque dipendenti nell'arco di tempo rilevante.

A sostegno di tali deduzioni la ricorrente ha richiamato le risultanze istruttorie nelle cause n.12692/2013 RG, Tribunale di Milano, e n.3358/2012 Tribunale di Velletri, acquisite agli atti nella fase sommaria del procedimento, e concernenti dichiarazioni testimoniali rese da Gariboldi Maria Carla Rosa, responsabile amministrativo Società Italiana Calzature srl (causa n.12692/2013 RG, Tribunale di Milano), da Elena Biagini, già dipendente della società resistente sino a giugno 2012 (causa n.3358/2012 Tribunale di Velletri), da De Paolis Claudia, già dipendente della società resistente sino al 20.10.2010 (causa n.3358/2012 Tribunale di Velletri), e dalla stessa Emanuela Puglielli (causa n.12692/2013 RG).

Al riguardo occorre immediatamente rilevare che non appaiono utilizzabili, con valore di dichiarazioni testimoniali, le dichiarazioni rese nel giudizio n.12692/2013 RG, Tribunale di Milano, dalla stessa Puglielli Emanuela, all'epoca testimone in altro procedimento, ma odierna ricorrente, parte del presente procedimento.

La ricorrente ha dedotto essere stata assunta il 17/8/2006, dall'allora Kickers World srl (poi assorbita nell'odierna resistente per effetto di successive fusioni per incorporazione), presso il punto vendita di Cesano Boscone (Centro Commerciale Auchan di via Don Sturzo), quindi trasferita, nel maggio 2011, presso il punto vendita di Trezzano sul Naviglio, via Copernico n.9 (punto vendita Kickers all'interno del negozio ad insegna Maxibrums), a seguito della chiusura del punto vendita di Cesano Boscone, poi posta in ferie dal 13/1/2013 al 16/3/2013 in conseguenza della chiusura del punto vendita di Trezzano sul Naviglio (punto vendita Kickers all'interno del negozio ad insegna Maxibrums), e quindi ricollocata presso il nuovo punto vendita di Trezzano sul Naviglio (punto vendita Kickers all'interno del negozio Combipel di via Cristoforo Colombo n.51), fino alla chiusura anche di tale punto vendita.

Ha osservato che erano addette al punto vendita di Trezzano sul Naviglio, oltre alla stessa Puglielli, la dipendente De Stefano, anch'essa licenziata dalla società resistente alla chiusura del punto vendita.

La società resistente si è costituita richiamando tutto quanto dedotto ed allegato con la costituzione in giudizio nella fase sommaria del procedimento.

Ha quindi esposto analiticamente le ragioni che avevano determinato la società alla chiusura del punto vendita di Trezzano sul Naviglio e contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente.

Appare preliminarmente necessario valutare se il punto vendita di Trezzano sul Naviglio, cui la ricorrente era addetta all'atto del licenziamento, costituisca o meno autonoma unità produttiva, in quanto circostanza determinante per valutare la legittimità o



meno del mancato ricorso della società resistente a procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L.223/1991.

Ritiene questo Tribunale che l'ordinanza oggetto di opposizione non possa essere condivisa ove ha ritenuto costituire il punto vendita di Trezzano sul Naviglio autonoma unità produttiva.

E' stato affermato con l'ordinanza opposta, che *"i singoli negozi o punta vendita, ciascuno di essi avente autonoma contabilità in entrata e in uscita, retto da una gerente, responsabile della gestione del personale e del magazzino, integrano i requisiti dell'unità produttiva poiché sotto il profilo funzionale e finalistico sono idonei ad esplicare l'attività commerciale dell'impresa medesima, non potendo in alcun modo essere ritenuti organismi minori e strumentali rispetto al predetto fine"*.

Le dichiarazioni rese da Gariboldi Maria Carla Rosa, responsabile amministrativo Società Italiana Calzature srl (causa n.12692/2013 RG, Tribunale di Milano), depongono in realtà in senso contrario a quello affermato nell'ordinanza oggetto di opposizione.

Dalle dichiarazioni rese da Gariboldi Maria Carla Rosa emerge che l'autonomia del punto vendita era estremamente limitata, non solo all'atto delle scelte concernenti l'assortimento del negozio, in parte dipendenti dalla gerente del negozio, ma in parte anche determinato dall'ufficio commerciale di Milano della società resistente (utilizzando un software gestionale unico nazionale), ma anche nell'organizzazione del personale, ove l'intervento della gerente era sostanzialmente limitato alle assenze non programmate, venendo le altre assenze, anche per ferie e permessi, gestite dall'ufficio di Milano della società resistente.

La gestione dei "resi" avveniva secondo una complessa procedura gestita a livello centrale.

I rapporti con i fornitori venivano tenuti esclusivamente dagli uffici Monte Urano, ed in assenza dell'attività svolta da tali uffici non appare potersi prospettare alcuna autonoma possibilità di rifornimento di alcun punto vendita.

La gerente di ogni singolo negozio poteva applicare autonomamente solo un particolare tipo di sconti ai migliori clienti, mentre altri sconti dovevano trovare l'accordo con la coordinatrice dei punti vendita, Annarita Baldassarre.

Presso il punto vendita non veniva eseguita alcuna contabilizzazione delle vendite, che era centralizzata presso la sede di Milano.

Gli incassi confluivano su conti correnti bancari d'appoggio la cui gestione non era nella disponibilità del gerente il negozio.

Gli arredi del negozio erano scelti a livello centrale ed il pagamento degli stessi avveniva a livello centrale.

Appare inoltre pacifico che la società resistente provvedesse a trasferimenti del personale da un punto vendita all'altro.

E' stato affermato dalla Corte Suprema di Cassazione che, *"agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni*



imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto a una frazione dell'attività produttiva della stessa” (Così Cass.Sez.Lav., 26.9.2011, n.19164; conforme Cass.Sez.Lav., 4.10.2004, n.19837).

Le circostanze sopra ricordate, unitariamente considerate, escludono che – sulla base dei ricordati principi fissati dalla Corte Suprema di Cassazione – potesse riconoscersi al punto vendita cui era addetta la ricorrente, ed agli altri punti vendita della società resistente distribuiti sul territorio nazionale, la qualità di autonoma unità produttiva.

La ricorrente ha dedotto che la società resistente, nell’arco di 120 giorni, ha proceduto al licenziamento, oltre che della stessa Emanuela Puglielli, anche della collega Antonella De Stefano (addetta al medesimo punto vendita di Trezzano sul Naviglio), di Isabella Papagno (punto vendita di Limbiate), Stella Chirico (punto vendita di Romagnano Sesia), Donatella Vesco (punto vendita di Romagnano Sesia), Lara Agostinelli (punto vendita di Romagnano Sesia), Silvia Acciai (punto vendita di Biella), Rita Brusaferrò (punto vendita di Biella), Lucia Esposito (punto vendita di Brescia), Carmen Luraschi (punto vendita di Como).

La società resistente, con la memoria di costituzione nella fase sommaria del procedimento, ha dichiarato di aver proceduto al licenziamento, nel periodo di interesse, dei seguenti dipendenti: Lucia Esposito (unità locale di Brescia); Rita Brusaferrò e Silvia Acciai (unità locale di Gaglianico); Carmen Luraschi (unità locale di Como); una dipendente presso l’unità locale di Limbiate [n.d.r.: indicata nella persona della ricorrente verosimilmente per un refuso]; Donatella Vesco, Stella Chirico, Lara Agostinelli (unità locale di Romagnano Sesia); Rosalinda Di Lorenzo (unità locale di Villanova di Castenaso); Vinci Selenia ed Elisabetta Somnavilla (unità locale di Mestre); Antonella De Stefano ed Emanuela Puglielli (unità locale di Trezzano sul Naviglio).

La ritenuta impossibilità di riconoscere un’unità produttiva nel punto vendita di Trezzano sul Naviglio, e negli altri punti vendita della società resistente (per le ragioni sopra esposte), unitamente all’incontestata effettuazione di più di cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni da parte della società, porta a ritenere l’illegittimità del mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 4 e 24 L.223/1991 (dovendosi fare riferimento ad un unico complesso aziendale), con conseguente illegittimità del licenziamento.

La ricorrente ha chiesto la tutela di cui all’art.18 co.7° e 5° L.300/1970, con conseguente richiesta di condanna della società resistente al pagamento di un importo compreso tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, rispettivamente determinato in € 24.283,68, ed in € 48.567,36 sulla base della retribuzione globale di fatto di € 2.023,64.

Pacifica è la sussistenza del requisito dimensionale per l’applicabilità dell’art. 18 L.300/1970.

Conseguentemente deve essere pronunciata la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria che si ritiene equo determinare nella misura di



quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente, e così in € 30.354,60 (€ 2.023,64 x 15 = € 30.354,60).

Tale importo appare equamente determinato nella misura indicata in considerazione della ridotta anzianità di servizio del ricorrente e delle dimensioni dell'attività economica della società resistente come evincibili dagli atti.

Deve contestualmente essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente alla data del licenziamento.

Per quanto concerne l'entità dell'indennità risarcitoria non appare assumere rilevanza dell'*aliunde perceptum*, dovendosi ritenere che la scelta legislativa esprima sia un'esigenza di forfettizzazione del danno, presunto *ex lege*, sia una valenza sanzionatoria, analogamente a quanto già rilevato dalla Corte Costituzionale con riguardo all'indennità di cui all'art.32 co.5 L.183/2010 (C.Cost. n.303/2011).

Ogni domanda diversa da quelle attinenti il licenziamento appare inammissibile nel presente procedimento introdotto ai sensi dell'art.1 co.47 segg. L.92/2012.

L'opposizione deve pertanto trovare parziale accoglimento nei termini sopra indicati.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione posta in causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente opposta e si liquidano come in dispositivo ai sensi della vigente TF.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 1 co.57 L.92/2012, in parziale accoglimento dell'opposizione:

- **dichiara** risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente alla data del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 co.5° e 7° L.300/1970;
- **condanna** la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18 co.5° e 7° L.300/1970, e pertanto nella misura di € 30.354,60, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- **dichiara** inammissibili le domande non concernenti il licenziamento;
- **condanna** la società resistente opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese dell'intero procedimento, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, oltre contributo unificato versato.

Così deciso in Milano il giorno 29 gennaio 2015.

Il Giudice
Dott. Stefano Tarantola

